

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 318/CGF  
(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 giugno 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino, riduce la sanzione dell'ammenda ad €20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ANDREA LUCI E DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 7322/824 PF12-13/SP/BLP DEL 15.5.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale.

**3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €20.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO;  
- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 7541/1067 PF12-13/SS/BLP DEL 20.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**4. RICORSO SIG. FRANZA PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**5. RICORSO FRANZA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**6. RICORSO CAMBRIA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**7. RICORSO SANTAMAURA DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**8. RICORSO CUTRI' CARMELO SAVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**9. RICORSO GALLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

**10. RICORSO GASPARIN SERGIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* CALCIO CATANIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VI N.O.I.F. – NOTA N. 3521/359 PF12-13 SP/BLP DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 27 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete